

n. 2

Aprile 2012

CIRCOLARE INFORMATIVA
DELL'UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

**SPECIALE: "SPESOMETRO 2011"
PER COMITATI CSI E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

- Nuove regole per lo speso metro 2011
- Spesometro 2011 per ASD e Comitati CSI in regime forfettario
- Esempio di compilazione: rinvio alla fiscalnews 8 del 2011


A cura di
Francesco Tramaglino

Nuove regole per lo spesometro 2011

L' Ufficio Fiscale del CSI ha già trattato il tema dello spesometro, 2010, un adempimento previsto dal DL 78 del 2010 e finalizzato al contrasto dell'evasione fiscale.

In questa circolare riprenderemo la questione per fornire pochi aggiornamenti in vista dello spesometro edizione 2011, che dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2012 e che contiene i dati contabili dei clienti/fornitori relativi al trascorso esercizio 2011.

Come precisato, si tratta, in buona sostanza, di una riedizione del vecchio “elenco clienti-fornitori” con la differenza che lo spesometro comprende anche la comunicazione delle vendite ai consumatori finali (quelle effettuate tramite scontrini e ricevute fiscali) mentre l'elenco C/F le escludeva espressamente.

Diversamente da quest'ultimo, però, lo spesometro ha, fortunatamente, un plafond annuale al di sotto del quale non si deve dichiarare nulla: per il 2010 tale limite era pari a 25.000 euro + IVA, mentre per il 2011 scende a 3000 euro + IVA (3600 euro per scontrini e ricevute Iva compresa)

In questa circolare tratteremo esclusivamente lo spesometro 2011 (ossia riferito all'anno di imposta 2011) per le società sportive e i comitati che aderiscono al regime della legge 398 del 1991, in quanto tale regime di gestione è quello più frequentemente adottato nel circuito del CSI.

Il termine di invio per lo spesometro 2011 è il 30 aprile 2012, salvo proroghe dell'ultima ora.

LIl decreto 78 del 2010 e la circolare 24e del 2011 dell'Agenzia delle Entrate, estendono l'obbligo dello spesometro a tutti i contribuenti dotati di partita IVA a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti imprenditoriali oppure di enti non commerciali.

Sappiamo bene, infatti, che anche le ASD e i comitati del CSI possono svolgere, accanto all'attività istituzionale, un'attività di tipo commerciale che implica l'apertura della partita iva: in tal caso, quando questa condizione si verifica, anche per i sodalizi sportivi e per i comitati scatta l'obbligo dell'adempimento.

Le possibilità, in concreto, sono 3:

- **ASD e COMITATI senza partita iva** : non sono tenuti alla redazione dello Spesometro;
- **ASD, SSD e COMITATI in regime contabile ordinario**: sono certamente tenuti alla redazione dello spesometro, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.;
- **ASD, SSD e COMITATI in regime forfettario (legge 398 del 1991)**: non è del tutto chiaro se siano tenute alla redazione dello spesometro che, in ogni caso, è limitato alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Nel dubbio è prudente adempiere al dichiarativo

Un commento particolare merita la terza ipotesi, relative ai soggetti che hanno optato per il regime forfettario. Come noto, la legge 398 del 1991 consente la fruizione di alcuni benefici amministrativi alle associazioni che ne fanno opzione, tra i quali compare l'esenzione dai classici adempimenti in materia iva (comunicazione e dichiarazione annuale, registrazione analitica delle fatture di acquisto e vendita, ecc.).

La logica della norma sarebbe, dunque, quella di esentare le associazioni che aderiscono al regime dallo spesometro, trattandosi di un classico adempimento rientrante nella gestione dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, in passato le ASD in regime forfettario erano escluse dall'obbligo di predisporre gli elenchi clienti-fornitori.

Tuttavia bisogna osservare che lo spesometro è un adempimento imposto alla generalità dei contribuenti iva, a meno di esoneri che debbono essere appositamente previsti dalla legge.

Non essendo, alla data di questa circolare, pervenuto alcun chiarimento che giustifichi un'esenzione delle ASD o dei comitati in regime forfettario, suggeriamo di provvedere all'adempimento onde evitare sanzioni o altre complicazioni

Lo spesometro 2011 per ASD e Comitati CSI in regime forfettario

Nello spesometro 2011, ASD e Comitati CSI in regime forfettario (legge 398 del 1991) debbono comunicare i dati relativi agli acquisti e alle vendite di beni e servizi rilevanti ai fini IVA aventi queste caratteristiche:

a) si comunicano esclusivamente le operazioni di acquisto e vendita di importo uguale o superiore a 3000 euro + IVA, ovvero 3600 euro se IVA compresa. E' facoltativo inserire anche le fatture attive e passive inferiori al sopradetto limite di 3000 euro + iva;

b) per le associazioni sportive e i comitati CSI aderenti alla legge 398 del 1991 è importante ribadire che i dati da comunicare sono solo quelli relativi alle fatture, scontrini, ricevute, ecc. afferenti l'attività commerciale con esclusione, quindi, delle spese relative all'attività istituzionale. Questa notazione è importante al fine di evitare invii massivi di dati che sarebbero inutili e fuorvianti: nella maggior parte dei casi, infatti, i soggetti sportivi dilettanti non sostengono spese per la gestione commerciale ma semplicemente sfruttano le attività istituzionali (campionati, squadre, ecc.) per ottenere contributi e sponsorizzazioni da reinvestire nell'attività sportiva, diminuendone il costo a carico degli associati. In assenza dei suddetti contributi, tuttavia, le attività sportive e, con esse i relativi costi, si sostengono ugualmente in quanto finanziate con le quote dei soci. Questa è la situazione statisticamente più diffusa, ma sono possibili altre situazioni: un impianto comunale dato in appalto a una ASD e gestito a beneficio di tutti i cittadini (senza limiti di tesseramento) genera entrate ed uscite che sono tutte di tipo commerciale e quindi vanno comunicate con lo spesometro se superiori ai limiti indicati nei punti precedenti;

c) si comunicano sia le operazioni documentate da fatture che quelle documentate con scontrini e ricevute fiscali. Pertanto non c'è distinzione tra operazioni rese a un operatore commerciale (con partita iva) o a un cliente privato (senza partita iva);

d) al fine di verificare se per un cliente o fornitore viene superato il limite dei 3000 euro, oltre IVA - e, pertanto, scatta l'obbligo di dichiarare la transazione - si deve considerare il rapporto complessivo intrattenuto con il soggetto nell'anno e non l'ammontare delle singole fatture. Ad esempio se si paga un affitto mensile di di 300 euro, oltre IVA, la transazione con il fornitore dei locali va comunicata in quanto il complessivo ammontare dell'acquisto è di euro 3600 + imposte (300 x 12);

e) debbono essere comunicate non solo le operazioni soggette ad iva ma anche quelle IVA esenti (es. prestazioni di servizi educativi per la gioventù, art. 10 c. 20 Dpr 633 del 1972);

f) non si segnalano, invece, le operazioni di acquisto di beni e servizi da privati, gli stipendi e i compensi erogati agli sportivi dilettanti, i meri rimborsi di spesa e in generale tutte le operazioni fuori campo iva

Per l'anno d'imposta 2011 il termine di invio dello spesometro è previsto entro e non oltre il 30 aprile 2012 .

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine (31 gennaio 2012) per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

Pertanto, anche se si hanno dubbi o incertezze, conviene comunque inviare il file telematico poiché, così facendo, si ha a disposizione un ulteriore mese per effettuare integrazioni e correzioni.

Sanzioni

L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

Esempi di compilazione dello spesometro: rinvio alla fiscalnews 8 del 2010

Le recenti modifiche apportate allo spesometro non hanno determinato un cambiamento del tracciato informatico necessario alla redazione e invio telematico del dichiarativo.

I comitati e le ASD del CSI potranno, pertanto, confrontarsi con li esempi di compilazione riportati nella fiscalnews 8 del 2011, liberamente scaricabile dal sito www.csi-net.it nella sezione consulenza giuridico-fiscale

Numero verde per l'assistenza fiscale

L'Ufficio Giuridico e Fiscale ricorda il numero verde per l'assistenza fiscale. Il servizio è gratuito ed accessibile (solo da rete fissa) al numero 800953344 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.00.

UFFICIO FISCALE CSI

Dr. Francesco Tramaglino